



SSD Ingegneria Clinica  
SC Farmacia Ospedaliera  
SC Pneumologia  
SC Anestesia e Rianimazione  
SC Terapia Intensiva Neonatale  
SC Pediatria

## CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

ART. 23 D.LGS 50/2016

**PROCEDURA APERTA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE, IN 7 LOTTI DISTINTI, DELLA FORNITURA, IN REGIME DI NOLEGGIO, DI APPARECCHIATURE PER VENTILOTERAPIA OSPEDALIERA E ACQUISTO DI APPOSITI ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO, NECESSARI ALLE ATTIVITÀ DI VARIE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI. Importo a base d'asta nel quinquennio € 2.696.469,00, inclusi oneri di sicurezza.**

1

Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016

<b>Gruppo di Progettazione</b>	
SSD Ingegneria Clinica	Ing. Giorgio Maida
SC Farmacia	Dott.ssa Gabriella Carmelita
SC Pneumologia	Prof. Piero Pirina
SC Anestesia e Rianimazione	Prof. Pierpaolo Terragni
SC Terapia Intensiva Neonatale	Dott. Giorgio Olzai
SC Pediatria	Prof. Roberto Antonucci
SC ABS (per i soli profili giuridico amministrativi)	D. ssa Simona Cocco



## Sommario

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	3
Art. 2 INQUADRAMENTO DI CONTESTO .....	4
Art. 3 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 4 CARATTERISTICHE DEI LOTTI .....	7
Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	17
Art. 6 DURATA DELLA FORNITURA .....	18
Art. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO .....	18
Art. 8 VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL'APPALTO .....	19
Art. 9 PERSONALE INCARICATO DELL'APPALTATORE .....	19
Art. 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
Art. 10-BIS TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OFFERENTE .....	22
Art. 11 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	23
Art. 12 QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE.....	24
Art. 13 INIZIO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO .....	24
Art. 14 ORDINI, TERMINI DI CONSEGNE E COLLAUDO.....	25
Art. 15 INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	27
Art. 16 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA.....	28
Art. 17 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	28
Art. 18 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO .....	28
Art. 19 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.....	29
Art. 20 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE .....	30
Art. 21 GARANZIA DEFINITIVA .....	31
Art. 22 ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	32
Art. 23 COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI .....	34
Art. 24 PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI .....	35
Art. 25 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
Art. 26 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .....	38
Art. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	39
Art. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO .....	40
Art. 29 SUBAPPALTO .....	41
Art. 30 FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO .....	42
Art. 31 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI.....	42
Art. 32 TERMINI E COMMINATORIE .....	43
Art. 33 DIRITTO DI RECESSO.....	43
Art. 34 RECESSO PER GIUSTA CAUSA .....	43
Art. 35 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	43
Art. 36 RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI .....	44
Art. 37 CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ.....	45
Art. 38 SPESE CONTRATTUALI .....	45
Art. 39 FORO COMPETENTE.....	45
Art. 40 DISPOSIZIONI FINALI .....	45



## Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'AOU di Sassari e l'operatore economico esecutore.

2. Le specifiche tecniche delle apparecchiature oggetto del presente capitolato, sono state predisposte dalla SSD Ingegneria Clinica e dalle Strutture Complesse (SC) maggiormente rappresentative dei fabbisogni e con particolare esperienza nel settore della ventilazione polmonare ospedaliera (SC Pneumologia, SC Anestesia e Rianimazione, SC Terapia Intensiva Neonatale, SC Pediatria), unitamente alla SC Farmacia Ospedaliera, per gli aspetti di competenza.

3. In particolare, il presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, comprende le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri di selezione delle offerte e degli operatori.

4. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

**Azienda o A.O.U.** la Stazione Appaltante che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche "Committente" o "Azienda".

**Aggiudicatario** (o "Contraente" o "Appaltatore", il Concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito per l'affidamento del servizio/fornitura in oggetto.

**Capitolato speciale** questo documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l'Azienda e l'Aggiudicatario (di seguito anche "Capitolato").

**Concorrente** ciascuno dei soggetti, in forma singola o raggruppata, che presentano offerta per la Gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

**Contratto** il contratto dell'appalto in oggetto, che sarà stipulato fra l'Azienda e l'Aggiudicatario.

**D. Lgs. n. 50/2016** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *Codice dei contratti pubblici*, di seguito anche "Codice".

**d.P.R. n. 207/2010** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», parte vigente.

**Documenti di Gara** il presente Capitolato (inclusivo della Relazione tecnico-illustrativa dell'appalto), il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta.

**Gara** questa gara, bandita per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

**Linee Guida ANAC 2/2016** Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" (approvate con Determinazione ANAC 21 settembre 2016, n. 1005) e s.m.i.



**Linee Guida ANAC 3/2016**

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (approvate con Determinazione ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096) e s.m.i.;

**DEC**

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Codice, a cui sono attribuite le funzioni di gestione del contratto d'appalto, in conformità a quanto stabilito dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante "Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", GU Serie Generale n. 11 del 15.05.2018, in vigore dal 30.05.2018).

**Art. 2 INQUADRAMENTO DI CONTESTO**

Costituisce obiettivo prioritario della Direzione Aziendale l'implementazione di nuovi dispositivi di ventilazione polmonare e di ossigenoterapia ad alti flussi, con la finalità di pervenire alla condivisione di analoghe piattaforme produttive, valutando, in tal senso, la possibilità di standardizzare e migliorare la qualità dei processi di monitoraggio e terapia dei suoi pazienti critici.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con la presente gara sono:

- La centralizzazione e la gestione dei dispositivi di ventilazione polmonare e di ossigenoterapia ad alti flussi, presso le diverse Unità Operative coinvolte;
- L'elaborazione di protocolli atti a definire modalità operative, condivise tra gli operatori, per l'esecuzione delle attività e per l'erogazione delle prestazioni, attraverso utili confronti con altri utilizzatori degli stessi sistemi.

**Art. 3 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha ad oggetto la *procedura aperta comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento quinquennale, in 7 lotti distinti, della fornitura, in regime di noleggio, di apparecchiature per ventiloterapia ospedaliera e acquisto di appositi accessori e materiale di consumo, necessari alle attività di varie strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.*

E', altresì, incluso, nell'appalto in oggetto, il relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria, corsi di addestramento, atti a mantenere in perfetto stato tecnico-funzionale tutte le apparecchiature fornite in gara.

La strumentazione dovrà essere conforme alla normativa di settore, vigente in ambito nazionale e comunitario in materia, oltre alle norme internazionali, ufficialmente riconosciute, sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale.

I Lotti, il numero di dispositivi e le relative Unità Operative di destinazione, sono riportati nella Tabella che segue, con le relative determinazioni della base d'asta:

**TABELLA n. 1**

Elencazione complessiva delle <b>APPARECCHIATURE</b> ordinati per Lotto e per Unità Operativa											
LOTTO	DESCRIZIONE	Pneumologia	Anestesia e Rianimazione PO SSA	Cardio anestesia	UTIC	Anestesia e Rianimazione CLINICHE	MEDICINA d'urgenza	Pediatria	T.I.N	Medicina SSA	TOTALE
1	Ventilatore pressovolumetrico	6	2		2	2	2			2	16
2	Ventilatore pressometrico auto CPAP	4									4
3	Ventilatore assistente tosse	3									3
4	Ventilatori polmonari con prestazioni MEDIE per uso pediatrico e per adulti, comprensivi di dispositivi di umidificazione attivi.	4		2			1				7
5	Ventilatori polmonari con prestazioni SUPERIORI con relativi monitor, per adulti, comprensivi di dispositivi di umidificazione attivi.		10	4		3					17
6	Ventilatori polmonari con prestazioni SUPERIORI con relativi monitor, per uso NEONATALE, comprensivi di dispositivi di umidificazione attivi.								5		5
7	Sistemi per OSSIGENOTERAPIA ad alti flussi, per uso PEDIATRICO e ADULTI, comprensivi di umidificatore / riscaldatore	2				2	2	6			12

5

**TABELLA n. 2**

QUADRO ECONOMICO QUINQUENNALE DEI LOTTI					
Lotto	Descrizione	Importo	Importo	Costi	Importo
		<b>STRUMENTAZIONE E MANUTENZIONE FULL RISK</b> IVA e oneri sicurezza esclusi	<b>MATERIALE DI CONSUMO</b> IVA e oneri sicurezza esclusi	<b>Sicurezza per rischi interferenziali</b>	<b>TOTALE a base d'asta</b> Inclusi oneri di sicurezza
1	VENTILATORE PRESSOVOLUMETRICO	€ 134.400,00	€ 528.340,00	€ 1.710,00	€ 664.450,00
2	VENTILATORE PRESSOMETRICO AUTO CPAP	€ 33.600,00	€ 50.110,00	€ 1.250,00	€ 84.960,00
3	VENTILATORE ASSISTENTE TOSSE	€ 25.200,00	€ 1.790,00	€ 1.010,00	€ 28.000,00



4	Ventilatori polmonari con PRESTAZIONI MEDIE per uso pediatrico e per adulti, comprensivi di dispositivi di umidificazione attivi.	€ 210.000,00		€ 1.429,00	€ 211.429,00
5	Ventilatori polmonari con PRESTAZIONI SUPERIORI con relativi monitor, per adulti, comprensivi di dispositivi di umidificazione attivi.	€ 754.800,00		€ 2.990,00	€ 757.790,00
6	Ventilatori polmonari con PRESTAZIONI SUPERIORI con relativi monitor, per uso NEONATALE, comprensivi di dispositivi di umidificazione attivi.	€ 222.000,00		€ 1.490,00	€ 223.490,00
7	Sistemi per OSSIGENOTERAPIA ad alti flussi, per uso PEDIATRICO e ADULTI, comprensivi di umidificatore/riscaldatore	€ 93.600,00	€ 630.000,00	€ 2.750,00	€ 726.350,00
<b>Totali</b>		<b>€ 1.473.600,00</b>	<b>€ 1.210.240,00</b>	<b>€ 12.629,00</b>	<b>€ 2.696.469,00</b>

L'importo complessivo della fornitura di cui ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per un periodo quinquennale (comprensivo dei costi di noleggio, manutenzione e assistenza tecnica, materiali di consumo e di tutti i costi e gli oneri previsti a carico del fornitore nel presente capitolato, nonché degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali) è stimato in **€ 2.696.469,00** (Iva esclusa).

L'importo quinquennale presunto dell'appalto, al netto della sicurezza, è stimato in **€ 2.683.840,00** (oneri di sicurezza e Iva esclusa).

I costi della sicurezza per rischi interferenziali nel quinquennio sono pari a **€ 12.629,00** (IVA esclusa).

Nella tabella che segue, si riportano le **voci di costo**, per ciascun lotto (esclusa IVA e sicurezza):

**TABELLA n. 3**

Lotto	Canoni di Noleggio dispositivi	Manutenzione e Assistenza tecnica	Materiale di Consumo	Base d'asta al netto sicurezza
1	€ 112.000,00	€ 22.400,00	<b>€ 528.340,00</b>	€ 662.740,00
2	€ 28.000,00	€ 5.600,00	<b>€ 50.110,00</b>	€ 83.710,00
3	€ 21.000,00	€ 4.200,00	<b>€ 1.790,00</b>	€ 26.990,00
4	€ 175.000,00	€ 35.000,00		€ 210.000,00
5	€ 629.000,00	€ 125.800,00		€ 754.800,00
6	€ 185.000,00	€ 37.000,00		€ 222.000,00
7	€ 78.000,00	€ 15.600,00	<b>€ 630.000,00</b>	€ 723.600,00
<b>TOT.</b>	<b>€ 1.228.000,00</b>	<b>€ 245.600,00</b>	<b>€ 1.210.240,00</b>	<b>€ 2.683.840,00</b>

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), determinato in un massimo di mesi sei. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. lgs. N. 50/2016, l'**importo complessivo**, inclusa l'opzione di proroga semestrale, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. lgs. N. 50/2016, è pari a **euro 2.966.115,90** (inclusi gli oneri di sicurezza da rischi interferenziali), oltre IVA nella misura di legge, di cui:

- Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso **€ 2.683.840,00;**
- Proroga tecnica semestrale **€ 268.384,00;**
- Oneri di sicurezza da rischi interferenziali, compresa la proroga **€ 13.891,90.**

Tenuto conto delle voci di costo di cui alla Tabella 4, si indicano le prestazioni oggetto dell'appalto, anche ai fini qualificatori:

- per i lotti 1, 2 e 7, la **prestazione principale** è la fornitura del materiale di consumo, associato alla fornitura a noleggio, inclusa la manutenzione e assistenza tecnica, delle apparecchiature elettromedicali (ventilatori polmonari e dispositivi per ossigenoterapia), che costituisce **prestazione secondaria**;
- per il lotto 3, la **prestazione principale** è la fornitura a noleggio, inclusa la manutenzione e assistenza tecnica, delle apparecchiature elettromedicali (ventilatori polmonari); costituisce **prestazione secondaria** la fornitura del materiale di consumo, associato alla fornitura a noleggio delle apparecchiature elettromedicali.
- per i lotti 4, 5, 6, la **prestazione unica** è la fornitura a noleggio, inclusa la manutenzione e assistenza tecnica, delle apparecchiature elettromedicali (ventilatori polmonari).

#### **Art. 4 CARATTERISTICHE DEI LOTTI**

A seguire, sono fornite le caratteristiche di ciascun lotto.

##### **REQUISITI DI CONFORMITÀ**

L'attrezzatura fornita, a pena di risoluzione del contratto, dovrà possedere la marcatura e certificazione CE relativa all'applicazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i prodotti stessi nonché i componenti delle apparecchiature e le modalità di impiego delle stesse ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

In particolare, le apparecchiature (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno rispettare almeno i seguenti requisiti di conformità:



- Direttiva 93/42/CEE, alla Direttiva 07/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46. e s.m.i.;
- CEI EN60601-1(CEI 62-5 - classe I-tipo B) "Norme generali per la sicurezza. Parte I";
- EN 60601-1-1 (CEI 62-51) "Norme generali per la sicurezza: norma collaterale: Prescrizione di sicurezza per i sistemi elettromedicali;
- Norma CEI EN 60529 "Grado di protezione degli involucri";
- conformità ai requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Tutti i presidi forniti dovranno essere corredati delle istruzioni d'uso previste dalla normativa vigente e rese in lingua italiana.

Il Fornitore dovrà effettuare l'installazione dei beni e verificarne la conformità, la rispondenza alle schede di sicurezza dei beni, e il corretto funzionamento, l'integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.Lgs 81/08.

### **CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI**

Di seguito sono indicate le caratteristiche minime essenziali di ciascun lotto.

#### **LOTTO 1 - VENTILATORE PRESSOVOLUMETRICO**

##### **CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI MINIME ESSENZIALI**

1. Ventilatore volumetrico/pressometrico portatile a turbina, di ultima generazione, adatto anche alla terapia ventilatoria invasiva, di pazienti adulti e pediatrici, per uso domiciliare e ospedaliero.
2. Compatto e leggero, con peso complessivo non superiore a 6 Kg, per un facile trasporto.
3. Dotato di ampio display per il monitoraggio continuo "in tempo reale" della ventilazione (pressioni e volume corrente) con relative curve e per la rappresentazione dei parametri di ventilazione impostati, fra i quali, almeno: IPAP, EPAP, volumi, FR e FR "rescue", ciclaggio/trigger esp, trigger insp, modalità di ventilazione.
4. Menu intuitivo con visualizzazione su un'unica schermata dei parametri di settaggio.
5. Alimentazione a rete elettrica 220 Volt.
6. Dotato di batteria interna di durata non inferiore a 8 ore, con attivazione automatica in continuo in caso di interruzione corrente.
7. Ventilazione a perdita nominale.
8. Configurazione per utilizzo a singolo e a doppio tubo (inspirio/espriro) con valvola espiratoria e possibilità impiego interfacce di tipo almeno nasale, facciale, total face.
9. Sistema di arricchimento della miscela di aria con ossigeno, con determinazione FiO2 inspirata e visibile sul display;
10. Passaggio in espirazione automatico e regolabile.

##### **MODALITA' DI VENTILAZIONE**

11. Ventilazione modalità spontanea con pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) con pressioni regolabili in un intervallo non inferiore a 5 - 30 cm H2O.
12. Ventilazione in modalità spontanea con supporto di pressione (PSV) in un intervallo non inferiore a 5 - 50 cm H2O e con pressione positiva di fine espirazione (PEEP) in un intervallo



non inferiore a 0 - 15 cmH20); con volume di sicurezza in un intervallo non inferiore a 0 - 1000 ml e frequenza respiratoria di sicurezza in un intervallo non inferiore a 5 - 50 atti/minuto. Trigger inspiratorio regolabile a flusso (almeno 1-5 livelli), rampa regolabile e ciclaggio a flusso in un intervallo non inferiore a 10-80% del picco flusso inspiratorio.

13. Ventilazione assistita in modalità controllo di pressione (aPCV) con pressione inspiratoria regolabile in un intervallo non inferiore a 5 - 45 cmH2O, con volume corrente garantito (preimpostabile) e ciclaggio a tempo I/E.

14. Ventilazione Assistita con pressione di supporto e Controllata/Assistita Volumetrica (ACV e SIMV).

**PARAMETRI IMPOSTABILI IN MODALITA' PRESSOMETRICA**

15. Pressione inspiratoria: compresa intervallo non inferiore a 5 - 50 cmH2O;

16. Pressione PEEP: compresa intervallo non inferiore a 0 - 15 cmH2O;

17. Volume minimo garantito: compresa intervallo non inferiore a 0.1 - 2.0 lt (in tutti i modi pressometrici);

18. Frequenza: compresa intervallo non inferiore a 5 - 50 atti/min;

19. Trigger inspiratorio: almeno da 1 a 5 livelli di sensibilità.

**CARATTERISTICHE DI SICUREZZA**

Il dispositivo deve avere allarmi acustici almeno per: disconnessione/perdite, interruzione alimentazione, anomalie nel volume corrente massimo e minimo impostati e frequenza respiratoria massima e minima, apnea.

**MATERIALE DI CONSUMO**

**Tabella 4**

LOTTO 1										
lotto	Apparecchiatura	voce	Descrizione materiale di consumo	fabbisogno annuale aziendale	FABBISOGNO TOTALE 5 anni	importo unitario	Importo annuale per voce	Importo annuale per lotto	Importo quinquennale per voce	Importo quinquennale per lotto
1	VENTILATORE PRESSOVOLUMETRICO	a	Ciruito respiratorio monotubo, completo o no di valvola espiratoria e linea prossimale (a seconda delle caratteristiche tecniche del ventilatore che vincerà la gara), in PVC, lunghezza ca 180 cm, diametro circa 22 mm	220	1100	25,00 €	5.500,00 €	105.668,00 €	27.500,00 €	528.340,00 €
		b	Ciruito respiratorio bitubo, completo o no di valvola espiratoria e linea prossimale (a seconda delle caratteristiche tecniche del ventilatore che vincerà la gara), in PVC, lunghezza ca 180 cm, diametro circa 22 mm	1270	6350	28,00 €	35.560,00 €		177.800,00 €	
		c	Filtro macchina con sostituzione mensile	192	960	1,50 €	288,00 €		1.440,00 €	
		d	Maschere oronasali, con reggimaschera, con configurazione Non vented. La maschera è composta da una cuffia dotata di clips, da un mount di colore blu e da un telaio con un cuscinetto unico oro-nasale a doppia membrana. La maschera deve essere dotata di due ingressi uno per l'ossigeno e uno per il monitoraggio della capnometria. Il telaio delle Maschere in plastica e il cuscinetto in Silicone e Lattex free. Misure disponibili S, M, L e XL	521	2605	75,00 €	39.075,00 €		195.375,00 €	
		e	Maschere facciali, con reggimaschera, con configurazione non vented. Dotata di cuscinetto di tenuta a contorno maschera adattabile alla fisionomia del paziente. La maschera deve essere dotata di due ingressi uno per l'ossigeno e uno per il monitoraggio della capnometria. Raccordo a gomito per la connessione al sistema di ventilazione, dotata o no di foro per il passaggio del sondino nasogastrico. Misure disponibili S, M, L ed XL	297	1485	85,00 €	25.245,00 €		126.225,00 €	

La misura e la tipologia della maschera dovrà essere testata per individuare quelle che meglio si adattano alle esigenze del malato. Le maschere suddette devono essere in gel modellabile o in silicone; il cuscinetto di appoggio deve essere in gel modellabile o in silicone con conchiglia rigida trasparente con punti di ancoraggio (aggancio a cuffie o cinghie specifiche).

**LOTTO 2 - VENTILATORE PRESSOMETRICO AUTOCPAP**
**CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI MINIME ESSENZIALI**

1. Dispositivo comprensivo di sistema di umidificazione e riscaldamento, entrambi regolabili;
2. Pressioni regolabili con un range compreso almeno tra 5 e 19 cm di H2O, con incrementi non superiori a 1 cm H2O;
3. Rampa regolabile almeno sino a 30 minuti e risoluzione non superiore a 10 minuti;
4. Dotato di display multifunzione;
5. Dispositivo con capacità di impostare gli incrementi pressori sulla base di apnee, ipopnee, russamento.
6. Memoria per registrazione degli eventi respiratori non inferiore a 6 mesi (180 giorni);
7. Software che consenta l'impostazione del ventilatore, la visione e l'analisi degli eventi respiratori, la memorizzazione e scarico dati;
8. Alimentazione con corrente elettrica;
9. Peso a secco (senza acqua nel contenitore) non superiore a 2 kg;
10. Rumorosità a 1 metro di distanza non superiore a 31 dB;
11. Grado di protezione dalla penetrazione d'acqua non inferiore a IP22.

**MATERIALE DI CONSUMO**
**Tabella 5**

LOTTO 2										
lotto	Apparecchiatura	voce	Descrizione materiale di consumo	fabbisogno annuale aziendale	FABBISOGNO TOTALE 5 anni	importo unitario	Importo annuale per voce	Importo annuale per lotto	Importo quinquennale per voce	Importo quinquennale per lotto
2	VENTILATORE PRESSOMETRICO AUTO CPAP	a	Ciruito respiratorio monotubo, PVC, lunghezza ca 180 cm, diametro circa 22 mm	150	750	5,00 €	750,00 €	10.022,00 €	3.750,00 €	50.110,00 €
		b	Filtro macchina con sostituzione mensile	48	240	1,50 €	72,00 €		360,00 €	
		c	Maschere oronasali, con reggimaschera, con configurazione vented. La maschera è composta da una cuffia dotata di clips, da un mount di colore bianco e da un telaio con un cuscinetto unico oronasale a doppia membrana, dotata di valvola anti-afissia e di due fori di ingresso di cui uno per l'ingresso dell'ossigeno e uno per la rilevazione della capnometria. Maschere in plastica e cuscinetto in Silicone e Lattex free. Misure disponibili S, M, L e XL	100	500	75,00 €	7.500,00 €		37.500,00 €	
		d	Maschere facciali, con reggimaschera, con configurazione vented. Dotata di cuscinetto di tenuta a contorno maschera adattabile alla fisionomia del paziente. La maschera deve essere dotata di due fori di cui uno per l'ingresso dell'ossigeno e uno per la rilevazione della capnometria. Raccordo a gomito per la connessione al sistema di ventilazione, con foro di passaggio del sondino nasogastrico. Misure disponibili S, M, L ed XL	20	100	85,00 €	1.700,00 €		8.500,00 €	

La misura e la tipologia della maschera dovrà essere testata per individuare quelle che meglio si adattano alle esigenze del malato. Le maschere suddette devono essere in gel modellabile o in silicone, il cuscinetto di appoggio deve essere in gel modellabile o in silicone con conchiglia rigida trasparente con punti di ancoraggio (aggancio a cuffie o cinghie specifiche).

**LOTTO 3 - VENTILATORE ASSISTENTE TOSSE ADULTI- BAMBINI****CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI MINIME ESSENZIALI**

1. Invasivo-non invasive;
2. Press positiva regolabili e in un range compreso almeno tra 5 e 60 cmH20;
3. Press negativa regolabili e in un range compreso almeno tra -60 e 0 cmH20;
4. Tempo di inspirazione regolabile e in un range compreso almeno tra 0,5 e 5 secondi;
5. Tempo di espirazione regolabile e in un range compreso almeno tra 0 e 5 secondi;
6. Pausa regolabile e in un range compreso almeno tra 0 e 5 secondi;
7. Tempo vibrazione regolabile e in un range compreso almeno tra 0,2 e 4,5 secondi;
8. Frequenza vibrazione regolabile e in un range compreso almeno tra 200 e 500 bpm;
9. Dispositivo dotato di trigger inspiratorio;
10. Dotato di display multifunzione;
11. Peso non superiore a 5 kg.

**MATERIALE DI CONSUMO****Tabella 6**

LOTTO 3										
lotto	Apparecchiatura	voce	Descrizione materiale di consumo	fabbisogno annuale aziendale	FABBISOGNO TOTALE 5 anni	importo unitario	Importo annuale per voce	Importo annuale per lotto	Importo quinquennale per voce	Importo quinquennale per lotto
3	VENTILATORE ASSISTENTE TOSSE	a	Circuito respiratorio monotubo, PVC, lunghezza ca 180 cm, diametro circa 22 mm	50	250	5,00 €	250,00 €	358,00 €	1.250,00 €	1.790,00 €
		b	Filtro aria anti polline	36	180	3,00 €	108,00 €		540,00 €	

**LOTTO 4 – VENTILATORI POLMONARI CON PRESTAZIONI MEDIE PER USO PEDIATRICO E PER ADULTI****CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI MINIME ESSENZIALI**

1. Ventilatore Volumetrico/Pressometrico;
2. Dispositivo a turbina;
3. Di ultima generazione, adatto a ogni tipo di ventilazione sia invasiva che non invasiva;
4. I circuiti devono essere doppio tubo e i ventilatori devono dare la possibilità di utilizzare i circuiti doppio tubo (una via per la fase inspiratoria e una via per la fase espiratoria);
5. Adatto per pazienti adulti e pediatrici;
6. Dispositivo non necessitante di aria compressa medicinale;
7. Trasportabile e provvisto di carrello con almeno n.3 ruote, con carrello e braccio di supporto per circuito paziente.
8. Display di dimensione non inferiore a 10 pollici, ad alta risoluzione;
9. Dispositivo in grado di offrire le seguenti modalità di ventilazione minime:
  - A. Assistita/Controllata a Volume;
  - B. Assistita/Controllata a Pressione;
  - C. Sincronizzata Intermittente controllata a Pressione;
  - D. Sincronizzata Intermittente controllata a Volume;
  - E. Ventilazione con Pressione di Supporto;



- F. Ventilazione spontanea con Pressione Positiva Continua nelle vie Aeree (CPAP);
  - G. Ventilazione su doppio livello di pressione (BiPAP);
  - H. Compensazione delle perdite.
10. Dispositivo in grado di fornire i seguenti Parametri di ventilazione minimi:
- A. Volume Corrente: in un intervallo non inferiore a 55-1950 ml;
  - B. Frequenza Respiratoria: in un intervallo non inferiore a 5-70 cicli al minuto;
  - C. Limite Pressione Inspiratoria: in un intervallo non inferiore a 6-40 cmH<sub>2</sub>O;
  - D. Pressione di Supporto: in un intervallo non inferiore a 6-40 cmH<sub>2</sub>O;
  - E. PEEP: in un intervallo non inferiore a 0-30 cmH<sub>2</sub>O;
  - F. CPAP: in un intervallo non inferiore a 5-25 cmH<sub>2</sub>O;
  - G. Picco di flusso: non inferiore a 200 litri al minuto;
  - H. Tempo Inspiratorio: in un intervallo non inferiore a 0,4-5,0 secondi;
  - I. Rapporto I:E : in un intervallo non inferiore a 1:9-4:1 ;
  - J. Trigger a Flusso: in un intervallo non inferiore a 1-15 Lit/min;
  - K. Trigger Espiratorio: automatico e in un intervallo non inferiore a 10-70% del picco di flusso;
  - L. FiO<sub>2</sub> regolabile: in un intervallo non inferiore a 21-100%.
11. Deve essere in grado di eseguire il Monitoraggio dei seguenti parametri minimi:
- A. Pressione di Picco;
  - B. Pressione Media delle vie aeree;
  - C. Pressione di Plateau (di fine inspirazione);
  - D. PEEP;
  - E. FiO<sub>2</sub> (modalità NIV e Invasiva);
  - F. Volume Corrente inspiratorio (modalità NIV e Invasiva);
  - G. Volume Corrente espiratorio (modalità NIV e Invasiva);
  - H. Volume minuto espirato;
  - I. Frequenza respiratoria totale (modalità NIV e Invasiva);
  - J. Frequenza respiratoria spontanea;
  - K. Tempo inspiratorio;
  - L. Rapporto I:E ;
  - M. Tempo espiratorio;
  - N. Ti/Ttot;
  - O. Picco di flusso;
  - P. Curve di Flusso, Pressione e Volume.
12. Deve essere in grado di fornire e impostare dall'operatore i seguenti Allarmi minimi:
- A. Limite massimo di pressione;
  - B. Pressione inspiratoria minima;
  - C. Bassa ventilazione;
  - D. Alta ventilazione;
  - E. Apnea;
  - F. Bassa e alta concentrazione di ossigeno;
  - G. Bassa pressione di ossigeno;
  - H. Alta pressione di ossigeno;
  - I. Interruzione alimentazione di rete.
13. Deve essere in grado di compiere le seguenti misurazioni minime di meccanica respiratoria:
- A. Compliance statica;
  - B. Compliance dinamica;



- C. Resistenze inspiratorie;
  - D. Resistenze espiratorie;
  - E. MIP;
  - F. PEEP intrinseca.
14. Deve essere in grado di visualizzare le seguenti Curve minime:
- A. di Pressione;
  - B. di Volume;
  - C. Pressione/Volume;
  - D. Volume/Flusso;
  - E. Pressione/Flusso.
15. Deve possedere le seguenti specifiche minime di costruzione:
- A. Alimentazione Elettrica e a batteria;
  - B. Batteria Interna agli ioni di litio con autonomia di almeno 4 ore;
  - C. Ingresso Ossigeno ad alta pressione, con pressione massima non inferiore a 4 bar;
  - D. Valvola proporzionale inspiratoria servo assistita;
  - E. Valvola Proporzionale espiratoria servo assistita.

**LOTTO 5 - VENTILATORI POLMONARI CON PRESTAZIONI SUPERIORI CON RELATIVI MONITOR, PER ADULTI.**

***CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI MINIME ESSENZIALI***

***Caratteristiche generali e struttura ventilatore:***

1. Ventilatore elettronico a gas compressi per pazienti adulti, pediatrici.
2. Struttura ergonomica su carrello con quattro ruote antistatiche piroettanti dotate d'ideone sistema di blocco.
3. Struttura leggera con design tale da permettere comode operazioni di pulizia e disinfezione.
4. Display a colori TFT/LCD ad alta risoluzione da almeno 15", touchscreen, orientabile per la visualizzazione di almeno 3 curve e 2 loop oltre ai parametri ventilatori misurati e calcolati.
5. Batteria interna con durata di almeno 30 minuti.
6. Nebulizzatore di farmaci ad elevate prestazioni riutilizzabile (integrato, con nebulizzazione continua o con nebulizzazione sincronizzata con atti inspiratorio).
7. Possibilità di upgrade software ed implementazione di futuri modelli ventilatori e/o parametri clinici, per tutto il periodo di noleggio e senza costi aggiuntivi per l'Ente appaltante;
8. Cella misurazione ossigeno di tipo paramagnetico.

***Performance e modalità ventilatorie:***

9. Possibilità di utilizzare almeno le seguenti modalità ventilatorie:
  - a. a volume controllato,
  - b. a pressione controllata a garanzia di volume,
  - c. a due livelli di pressione,
  - d. a rapporto invertito (APRV),
  - e. sincronizzata volumetrica e pressometrica;
  - f. a pressione assistita,
  - g. a volume assistito,
  - h. CPAP.
10. Volume corrente erogabile dal ventilatore almeno di 2000 ml.



11. Pressione inspiratoria massima erogabile dal ventilatore almeno di 95 cmH<sub>2</sub>O.
12. Pressione di supporto sopra PEEP erogabile dal ventilatore valore minimo di 50 cmH<sub>2</sub>O.
13. Ventilazione non invasiva sia in maschera che in casco con compensazione delle perdite in fase espiratoria di almeno 50 litri/minuto.
14. Possibilità di commutare automaticamente tra ventilazione controllata e assistita e viceversa.
15. Trigger inspiratorio a flusso o pressione regolabile dall'utente;
16. Trigger espiratorio;
17. Procedura di supporto alla broncoaspirazione.
18. Possibilità di compensazione dello spazio morto del circuito respiratorio.

**Gestione allarmi, memorizzazione trend e meccanica polmonare:**

19. Memorizzazione dei principali parametri rilevati e calcolati per almeno 48 ore.
20. Monitoraggio dei principali parametri relativi alla meccanica polmonare statica e dinamica (in particolare: PEEP, compliance statica e dinamica, costante di tempo, P<sub>0.1</sub>).
21. Allarmi visivi e sonori, basati su livelli di priorità, facilmente interpretabili dall'operatore (in particolare apnea, volume minuto, pressione delle vie aeree, pressione positiva di fine espirazione, frequenza respiratoria, FIO<sub>2</sub>, insufficiente pressione di alimentazione gas, mancanza di alimentazione elettrica, allarme tecnico).

**Connessione dati:**

22. Il dispositivo deve potersi connettere, comunicare e trasmettere i dati immagazzinati con altri dispositivi informatici, attraverso la dotazione di porte di comunicazione quali, almeno RS232, Ethernet / LAN, USB, DVI.

**LOTTO 6 - VENTILATORI POLMONARI CON PRESTAZIONI SUPERIORI CON RELATIVI MONITOR, PER USO NEONATALE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI MINIME ESSENZIALI**

Ventilatore neonatale e pediatrico, con apposito carrello di trasporto, per Terapia Intensiva a flusso continuo, con limite di pressione e target di volume, per Ventilazione Convenzionale, Alta Frequenza Oscillatoria (HFOV) e CPAP con sensore di flusso prossimale a doppio filo caldo, miscelatore Aria/O<sub>2</sub> e ossimetro integrati.

Il Ventilatore deve essere dotato di batteria interna per garantire un'autonomia di almeno 30 minuti.

**Modalità Ventilatorie richieste:**

1. IPPV/IMV (o CMV)
2. SIPPV (o Assist/Control)
3. SIMV con ventilazione di Back-up
4. PSV
5. Supporto respiratorio a Pressione Positiva Continua (CPAP)
6. Supporto Ventilatorio ad Alta Frequenza Oscillatorio (HFOV) con fase inspiratorio ed espiratoria ATTIVE con possibilità di controllo di volume corrente erogato al paziente e monitoraggio integrato del Volume corrente e DCO<sub>2</sub>.

Il Ventilatore deve consentire il controllo non solo della pressione, ma anche il controllo del volume corrente somministrato con funzione Volume Garantito (VG) associabile a tutte le ventilazioni sincronizzate e HFOV.

Il Ventilatore Neonatale/Pediatrico deve essere dotato di un monitor integrato ad elevata risoluzione e di dimensioni non inferiori a 10", a colori, per una più rapida identificazione dei parametri e dei grafici di ventilazione.

Possibilità di separare l'unità di controllo dall'unità pneumatica nella maniera più semplice possibile.

E' richiesta la regolazione di tutti i parametri tramite il pannello frontale Touch-screen.

Il monitor deve permettere il monitoraggio in continuo dei parametri numerici/grafici di ventilazione:

1. concentrazione inspiratorio di ossigeno (FiO<sub>2</sub>);
2. pressione inspiratorio (PIP)
3. pressione di fine espirazione (PEEP) o pressione positiva continua (CPAP)
4. volume corrente inspiratorio/espiratorio;
5. frequenza respiratoria paziente (impostata, totale, spontaneo e % Ereq. Spontanea);
6. Ti spontaneo.

**Visualizzazione di parametri calcolati della meccanica polmonare:**

1. Pressione medio delle vie aeree (MAP)
2. volume minuto espirato
3. %perdite
4. Compliance
5. Resistenze
6. Rapporto C20/C (indice di sovradistensione polmonare)
7. Coefficiente di diffusione DCO<sub>2</sub> e di Vt in HFO;
8. Misura della costante di tempo.

**È richiesta la visualizzazione contemporanea di:**

1. curve di pressione vie aeree in tempo reale,
2. curve di flusso inspiratorio/espiratorio in tempo reale,
3. curve di volume in tempo reale,
4. Loops per Pressione-Volume (P-V), Pressione-Flusso (P-F), Flusso-Volume (F-V) in tempo reale.

Il Ventilatore deve essere dotato di un completo sistema di allarmi con allarmi preimpostati per le pressioni delle vie aeree (stenosi, distacco, pressione bassa), per la FiO<sub>2</sub> (minima e massima), tubo tracheale ostruito, pressioni di alimentazione gas basse.

**Allarmi integrati regolabili per almeno:**

1. volume minuto espirato
2. pressione di picco
3. tempo di apnea,
4. frequenza respiratoria,
5. % perdite con la compensazione delle perdite per tutte le modalità di ventilazione.

**Consentire all'operatore di:**

1. effettuare la procedura di iperossigenazione con controllo di % di O<sub>2</sub> e durata del tempo;
2. effettuare la procedura di reclutamento (atto manuale)
3. mettere in pausa il ventilatore;
4. gestione dell'atto manuale in tempo.

**Il ventilatore deve essere dotato di:**

1. sensore di flusso a doppio filo caldo con spazio morto minimo, preferibilmente sterilizzabile in autoclave;
2. per ogni ventilatore, n.2 valvole Espiratorie completamente smontabili e sterilizzabili in autoclave;
3. uscite analogiche e digitali RS 232.

**LOTTO 7 - SISTEMI PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI, PER USO PEDIATRICO E ADULTI, COMPENSIVI DI UMIDIFICATORE/RISCALDATORE.**
**CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI MINIME ESSENZIALI**

1. Sistema per ossigenoterapia ad alto flusso per via nasale, di ultima generazione, per uso pediatrico e per adulti.
2. Di dimensioni e peso contenuti (peso non superiore a 6 kg), trasportabile e dotato di apposito carrello su almeno 3 ruote e di relativo sistema di fissaggio sicuro.
3. Dotato di display con rappresentazione dei parametri in uso (almeno Flusso, FiO<sub>2</sub>, T°).
4. Alimentazione tramite rete 220 Volt.
5. Flussimetro a turbina, tale da non richiedere necessariamente il collegamento all'aria compressa medica (per es. da presa a muro).
6. Capacità di Flusso: regolabile da un minimo 5 litri/minuto ad un massimo non inferiore a 50 litri/minuto;
7. Regolazione per intervalli minimi non superiore a 1 litro/minuto,
8. Precisione dell'analizzatore di ossigeno con tolleranza non superiore a +/- 2,5 % del valore indice;
9. Miscelatore di ossigeno vol.: da un minimo di 0 litri/minuto ad un massimo non inferiore a 25 litri/minuto;
10. Rilevatore FiO<sub>2</sub>: integrato sul display
11. Camera di umidificazione ad auto riempimento
12. Umidificazione preimpostata sulle temperature
13. Temperatura regolabile: da un minimo non superiore a 31° ad un massimo non inferiore a 37°;
14. Temperatura regolabile ad intervalli non superiori a 1°C e/o regolabile su almeno 3 livelli: 31°C, 34°C, 37°C;
15. Allarmi minimi: scollegamento circuito, flusso aria basso, alta/bassa FiO<sub>2</sub>, alta/bassa T°, serbatoio acqua insufficiente.
16. Capacità di selezionare la modalità pediatrica con limitazione degli alti flussi.

**MATERIALE DI CONSUMO**
**Tabella 7**

LOTTO 7										
lotto	Apparecchiatura	voce	Descrizione materiale di consumo	fabbisogno annuale aziendale	FABBISOGNO TOTALE 5 anni	importo unitario	Importo annuale per voce	Importo annuale per lotto	Importo quinquennale per voce	Importo quinquennale per lotto
7	Sistemi per OSSIGENOTERAPIA ad alti flussi, per uso PEDIATRICO e ADULTI, comprensivi di umidificatore/riscaldatore	a	Kit circuito coibentato e riscaldato, dotato di circuito, camera di umidificazione e adattatore per camera di umidificazione - tipologia adulti e pediatrica	1100	5500	70,00 €	77.000,00 €	126.000,00 €	385.000,00 €	630.000,00 €
		b	Cannule nasali monopaziente in materiale analergico e entidecubito TIPO Optiflow - misura adulti	600	3000	40,00 €	24.000,00 €		120.000,00 €	
		c	Cannule nasali monopaziente in materiale analergico e entidecubito TIPO Optiflow - misura pediatrica e neonatale	500	2500	50,00 €	25.000,00 €		125.000,00 €	



## **Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato, per tutti i lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. b) del Codice. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica è costituito da **100 punti**, suddivisi tra gli **elementi di valutazione** e rispettivi **fattori ponderali**, individuati dalla componente tecnica del Gruppo di Progettazione, tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 2/2016, e riportati nel Disciplinare di gara.

I requisiti minimi (requisiti di conformità e caratteristiche indispensabili) della fornitura, richiesti a pena di esclusione dalla gara, sono analiticamente descritti nel presente Capitolato Speciale. La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere ad effettuare ogni ulteriore verifica e/o richiesta di chiarimenti della documentazione prodotta. Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione prodotta, abbia a riscontrare la non corrispondenza della fornitura offerta ai requisiti minimi (caratteristiche tecniche generali) richiesti nel presente Capitolato, procederà a dichiarare la non idoneità della ditta concorrente, che verrà, conseguentemente, ritenuta non ammissibile al prosieguo della gara.

**Ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 50/2016 verranno prese in considerazione le proposte dei concorrenti se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**

In tal caso è necessario, pena la valutabilità e conseguente non conformità dell'offerta, indicare tali caratteristiche difformi e motivare **l'equivalenza clinica** della soluzione proposta con opportuna relazione clinica.

Resta impregiudicata la facoltà della Commissione Giudicatrice di valutare le eventuali equivalenze proposte idonee in relazione allo specifico utilizzo clinico.

### **PER TUTTI I LOTTI:**

Le apparecchiature devono essere **di tipo aperto**, al fine di favorire l'acquisizione sul libero mercato, del relativo materiale di consumo.

E' incluso nel canone di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali, tutto il materiale necessario per il corretto utilizzo delle apparecchiature elettromedicali oggetto di gara quali ad esempio, filtri, trasduttori di flusso, batterie, eventuali kit di manutenzione "ad ore", cassette pazienti ecc. e tutti i ricambi citati nel manuale d'uso, soggetti a normale usura per utilizzo, ad esclusione dei circuiti ventilatori, riportati nelle tabelle nn. 4, 5, 6, 7 di cui sopra.

Il materiale di consumo fornito **non** dovrà essere caratterizzato da unicità, dovrà essere mono-paziente (e NON mono-uso), e preferibilmente sterilizzabile in autoclave.

Le Ditte dovranno proporre apparecchiature che rappresentino il meglio della loro produzione in termini di Tecnologia di gamma, di recente introduzione sul mercato e caratterizzate da prestazioni di alto livello, tali da consentire l'esecuzione di esami/terapie/attività di elevata qualità.

In considerazione del contesto in cui tali apparecchiature saranno inserite e dei carichi di lavoro previsti, le stesse dovranno garantire massima affidabilità e livelli di produttività elevati senza compromettere gli aspetti qualitativi.

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno essere date in condizione di perfetta ed immediata funzionalità.

#### **PER I LOTTI 1, 2, 3 e 7:**

L'offerta di ogni operatore economico dovrà comprendere il dispositivo elettromedicale e il suo associato e relativo materiale di consumo.

Il materiale di consumo di cui sopra, dovrà essere:

- perfettamente adatto e compatibile al dispositivo elettromedicale offerto;
- comprensivo di tutti gli accessori e i dispositivi necessari a compiere il corretto utilizzo e funzionamento del sistema apparecchiatura-materiale di consumo (dalla connessione all'apparechiatura fino al collegamento al paziente).

La valutazione delle proposte terrà in considerazione:

- le caratteristiche tecniche del dispositivo elettromedicale e il relativo canone di locazione;
- le caratteristiche tecniche e funzionali del/dei dispositivi che compongono il materiale di consumo (MdC).

Le quantità di MdC, per ogni Unità Operativa, sono specificate all'interno di ogni lotto. Il riepilogo con la suddivisione e per unità operativa è espresso nelle Tabelle 4, 5, 6, 7, parte integrante del presente capitolato

#### **Art. 6 DURATA DELLA FORNITURA**

La fornitura ha durata di **60 mesi (cinque anni)**, a decorrere dalla data di avvenuto collaudo.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà - che il fornitore si obbliga ad accettare - di disporre la **proroga** della durata, per un periodo sino a **6 (sei) mesi** dopo la data di scadenza e, comunque, per il periodo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali in essere, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal personale ospedaliero dell'Azienda.



### **Art. 8 VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL'APPALTO**

Il numero e la tipologia di dispositivi e dei relativi consumabili che si acquisiranno sono indicati negli articoli 3 e 4 del presente capitolato.

I quantitativi sono determinati in via presuntiva, essendo gli stessi non perfettamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e a cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività sanitaria, nonché a variazioni nell'assetto strutturale dell'Azienda Ospedaliera, intervenute in conseguenza di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale.

La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per i quantitativi minori, sia per quantitativi maggiori ai sensi dell'art 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

Le modifiche e le varianti sono, in ogni caso, regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Azienda. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **Art. 9 PERSONALE INCARICATO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è responsabile.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale dell'Appaltatore opera sotto la sua esclusiva responsabilità, anche nei confronti di terzi.

La sorveglianza da parte dei responsabili dell'Azienda non diminuisce in nulla le responsabilità dell'appaltatore per l'esatto adempimento della fornitura ed il corretto svolgimento dello stesso, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'esecuzione della fornitura non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell'Azienda.

### **Art. 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente sarà nominato dal Titolare (A.O.U. di Sassari), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.

- **Natura e finalità del trattamento**

Il Responsabile tratta i dati personali nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto principale e per le finalità individuate da quest'ultimo.

Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse integrano quanto eventualmente già specificato nel contratto principale.

- **Obblighi del Responsabile del trattamento**

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del Contratto.

Il Responsabile del trattamento può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, né potrà usare i dati per propri scopi.

Nel caso in cui il Responsabile decida di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un Titolare per le attività di trattamento per le quali ha definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, fatta salva la sua responsabilità per l’utilizzo illecito dei dati.

Il Responsabile deve garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

- **Misure di sicurezza**

Il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui all’articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

- **Compiti del Responsabile del Trattamento**

Il Responsabile del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o della normativa nazionale in corso di emanazione da parte del Governo, relativamente ai trattamenti che discendono dall’esecuzione del contratto principale, come da prospetto:

- lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del contratto principale (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);



- la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto principale siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
- la possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l’esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto principale, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimane responsabile nei confronti dell’Azienda per l’adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo;
- la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
  - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
  - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
  - c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
  - d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
- la periodica valutazione dell’impatto delle procedure e dell’organizzazione sulla tutela dei dati personali - DPIA (articolo 35 del GDPR);
- l’individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l’adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
- la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del GDPR e per l’attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l’obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall’articolo 33 del GDPR;
- l’individuazione - all’interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell’avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.

- **Istanze degli interessati**

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l’esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, il Fornitore deve provvedere a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;



- informare l'interessato dell'avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;
- assistere l'Azienda per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;
- coordinarsi a tal fine con il Titolare, con il Servizio Affari Generali, Comunicazione e Rapporti con l'Università - in qualità di soggetto preposto dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati - e con il Responsabile della Protezione Dati.

- **Verifiche del Titolare**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all'articolo 28 del GDPR.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento. L'intenzione da parte dell'Azienda di svolgere o far svolgere verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata al Fornitore con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.

- **Scadenza del contratto**

Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.

A discrezione dell'Azienda, tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, devono essere restituiti a quest'ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga al Fornitore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.

Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di autenticazione, all'atto della cessazione delle Operazioni di Trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate.

### **Art. 10-BIS TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OFFERENTE**

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale, sia per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.

### **Art. 11 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda, nonché a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Azienda.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 27.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto:

1. ad avvalersi di personale specializzato dotato di apposite autorizzazioni per le attività poste a suo carico;
2. ad attenersi alle direttive che verranno impartite dall'Azienda nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa;
3. a garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti inerenti l'Azienda di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l'esecuzione della fornitura;
4. a rispettare ogni normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
5. ad adempiere quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
6. ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
7. a firmare il contratto entro 30 giorni dalla data di stipula dello stesso comunicata dall'Azienda.

### **Art. 12 QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE**

L'esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dal presente Capitolato. L'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di richiesto.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti dell'Appaltatore, costituendo anche giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell'Azienda e in danno dell'Appaltatore.

L'Azienda è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione dell'Appaltatore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere dell'Appaltatore effettuare, con raccomandata A.R., l'eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile all'Azienda eccezione di sorta.

### **Art. 13 INIZIO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore si impegna, pena la decadenza dell'aggiudicazione, a rendere operativa la fornitura entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di contratto.

L'Appaltatore che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Disciplinare di Gara a carico dell'Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall'aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria. All'Operatore Economico Aggiudicatario dichiarato decaduto, faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altro Operatore Economico oltre all'incameramento automatico della cauzione provvisoria.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Art. 14 ORDINI, TERMINI DI CONSEGNE E COLLAUDO**

#### **a) Consegna delle strumentazioni e collaudo**

La consegna delle apparecchiature e dei materiali di consumo dovrà essere effettuata, a cura e a carico dell'Appaltatore, presso le singole Unità Operative della AOU di Sassari, nel termine perentorio di **30 (trenta) giorni**, naturali e consecutivi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto ed il relativo collaudo dovrà avvenire nei **successivi 10 (dieci) giorni** dalla installazione. L'Azienda si riserva un congruo **periodo di prova**, non inferiore a **1 (un) mese**, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso di esito negativo potrà disporre la risoluzione del contratto.

È a carico dell'Appaltatore la fornitura dell'eventuale materiale necessario a testare il sistema fino al positivo collaudo dello stesso ed in ogni caso fino alla sua messa a punto definitiva.

L'Appaltatore sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori, sia degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si farà carico dell'onere del trasporto degli strumenti, della loro installazione, della rimozione e del regolare smaltimento dei relativi imballaggi.

#### **b) OPZIONE DI RISCATTO**

Trattandosi di apparecchiature **di tipo aperto**, che consentono l'utilizzo di materiali da consumo acquisibili sul libero mercato, l'Azienda, a conclusione del periodo contrattuale, può esercitare l'opzione di riscatto, alla cifra simbolica di 1€/dispositivo, di tutti i dispositivi ritenuti idonei dal punto di vista della efficacia, dello stato dell'arte tecnologico e della sicurezza per pazienti e operatori.

L'AZIENDA non esercita l'opzione di riscatto, per le apparecchiature ritenute non idonee; le stesse, a conclusione del periodo contrattuale, saranno disinstallate e ritirate, a cura e spese del Contraente.

#### **c) MANUALI DI SERVICE E CODICI**

Qualora la AOU ritenga opportuno l'applicazione del diritto di riscatto delle apparecchiature, per ogni apparecchiatura l'operatore economico dovrà rilasciare alla Stazione Appaltante i relativi manuali di manutenzione e di service, i codici e le password di sistema per la manutenzione e per le opportune verifiche.

#### **d) Modalità di ordinazione e consegna del materiale di consumo.**

L'Appaltatore si impegna a fornire l'elenco dettagliato del materiale consumabile in formato elettronico, comprensivo della descrizione tecnica, del confezionamento, dei prezzi unitari e delle eventuali schede tecniche e di sicurezza.

I materiali di consumo (MdC) saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicate in offerta.

L'Appaltatore effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L'accettazione della merce non solleva la ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili all'Appaltatore, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

La consegna del MdC deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisizione da parte del Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera e pervenire in porto franco presso la sede di consegna indicata nell'ordine.

I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

L'Appaltatore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata **entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico.** Qualora ciò non sia possibile l'Appaltatore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,30 e le 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattata telefonicamente la SC Farmacia.

È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all'atto della consegna relativamente ai colli recapitati. Per la quantità di confezioni in essi contenute, le U.O. e/o la SC Farmacia Ospedaliera si riservano di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive. La quantità sarà quella accertata presso le sedi di consegna indicate negli ordinativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda Ospedaliera che si riserva di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presentano **difetti o discordanze** saranno tenuti a disposizione della ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la ditta stessa deve provvedere alla sostituzione, **entro e non oltre 2 giorni**, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta **qualora le caratteristiche**

**rilevate risultassero difformi da quelle offerte** e, anche in questo caso, la ditta deve sostituire i prodotti **entro e non oltre 2 giorni** con altri aventi i requisiti.

L'Azienda non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla ditta.

### **Art. 15 INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale ed, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Appaltatore, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

All'Appaltatore verrà concesso un termine non superiore a **15 giorni** per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'Appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Tale istruttoria verrà eseguita se nell'ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda non coperto dall'importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Operatore Economico dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali:

- mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l'espletamento dei servizi: **€ 250,00** per ogni contestazione;
- ritardo nell'esecuzione della fornitura: per ogni predetto evento si applicherà una penale pari ad **€ 250,00**;
- mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato: **€ 500,00** per ogni contestazione.

In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell'Appaltatore, per ogni inadempienza, un'ulteriore penale pari ad **€ 500,00**.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda.

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato, dagli atti di gara e del contratto. Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla Stazione Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.



### **Art. 16 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA**

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione saranno comprensivi di tutti i costi per i servizi e le forniture oggetto del presente appalto.

I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati soltanto in caso di variazione dell'attività e/o dell'organizzazione del lavoro.

Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno, invece, nullità dell'offerta stessa.

### **Art. 17 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Durante il periodo previsto per l'installazione, l'Appaltatore dovrà assicurare **l'addestramento** all'uso dei sistemi del personale delle Unità Operative (U.O.), su indicazione del Responsabile della suddetta U.O., avvalendosi dei propri tecnici di provata preparazione.

Il personale della Ditta dovrà istruire il personale sanitario sull'uso delle apparecchiature consegnate, con l'ausilio di un manuale di istruzioni per l'uso, ove saranno messe in evidenza anche le norme di sicurezza da osservare e le manovre da eseguire in caso di emergenza, la sede dell'assistenza tecnica in caso di guasti, malfunzionamenti o problemi simili.

### **Art. 18 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

E' posto a totale carico dell'Appaltatore ogni onere (fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi: assistenza tecnica, prodotti diagnostici, consumabili ecc.) connesso alla definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, in relazione all'organizzazione del lavoro.

In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l'affiancamento dei prodotti e/o della strumentazione concessa in noleggio o prodotti più aggiornati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
- non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento della strumentazione;
- non si verifichino disguidi nella funzionalità del servizio.

E' fatto obbligo per l'Appaltatore, per l'intera durata contrattuale, ivi incluse eventuali proroghe, di provvedere a garantire l'aggiornamento tecnologico della strumentazione installata e delle relative metodiche. Detto aggiornamento è compreso nei corrispettivi contrattualmente definiti, senza che nulla altro possa essere preteso dalla ditta.

Qualora i prodotti aggiudicati vengano sostituiti dall'Appaltatore con altri più recenti, è facoltà dell'Azienda acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L'Azienda potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori.

Di conseguenza, nelle ipotesi sopra menzionate, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla fornitura, anche, di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto in essere, come sopra indicato.

### **Art. 19 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**

Dovrà essere garantita assistenza *full risk* comprendente interventi di **manutenzione preventiva** in numero pari a quanto prescritto dal costruttore (e comunque non meno di n.1 intervento di manutenzione preventiva annuale) e un numero illimitato di interventi di emergenza, al fine di garantire la piena funzionalità del sistema stesso.

Sono escluse le manutenzioni periodiche giornaliere della strumentazione, da effettuarsi da parte dell'utente, conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso in italiano che il fornitore si impegna a fornire in dotazione.

L'assistenza deve intendersi riferita a tutti gli elementi compresi nella presente fornitura.

Si precisa che ognuna delle voci di seguito indicate deve ritenersi ricompresa nel servizio di assistenza:

1. pezzi di ricambio necessari per il costante e perfetto funzionamento delle apparecchiature;
2. materiale di consumo necessario per l'avviamento/collaudo e per il costante e perfetto funzionamento delle apparecchiature;
3. spese di viaggio, diaria e manodopera del personale manutentore;
4. ogni eventuale aggiornamento o nuove versioni di programma;
5. addestramento all'utilizzo della strumentazione per il personale addetto delle UU.OO.

L'Appaltatore è tenuto a prestare la necessaria assistenza tecnica - per l'intero periodo di durata contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga - rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito prescritti, per qualsiasi giorno dell'anno (ivi comprese le festività).

La Ditta provvederà ad effettuare l'assistenza tecnica sulle apparecchiature in uso secondo le modalità previste per ogni singola apparecchiatura e dovrà **redigere e condividere** con la Stazione Appaltante (in particolare con il **DEC** del presente contratto) il relativo protocollo di assistenza garantendo la manutenzione per tutto il periodo contrattuale.

Nello specifico:

- **Entro 6 ore naturali e consecutive** dalla chiamata del Reparto/Unità Operativa sarà cura della ditta provvedere a accertare l'eventuale guasto descrittore, al fine di mettere in atto le eventuali operazioni di manutenzione e/o sostituzione del dispositivo oggetto di chiamata. Per "chiamata" si intende, oltre alla chiamata vocale-telefonica, le comunicazioni via fax, e-mail, PEC, ecc.
- **Entro 48 ore naturali e consecutive** dall'accertamento del guasto, sarà cura provvedere alla riparazione del guasto in oggetto. Qualora l'accertamento del guasto avvenga in tempi superiori al massimo consentito, i termini per la riparazione del guasto si intendono conteggiati dalle 6 ore di cui sopra.
- Qualora entro termine temporale di cui sopra (48 ore) non sia possibile eseguire la riparazione completa del dispositivo, sarà onere della ditta provvedere alla **sostituzione del bene** con uno delle medesime caratteristiche di quello in riparazione (muletto) **entro ulteriori 48 ore naturali e consecutive**. Il muletto fornito dovrà rimanere presso l'Unità Operativa per tutto il tempo necessario alla completa riparazione del dispositivo in manutenzione.



In ogni caso, l'Appaltatore deve garantire la continuità di funzionamento degli apparecchi, ossia dell'esecuzione di tutte le prestazioni diagnostiche cui l'apparecchiatura è destinata, garantendo la disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi su chiamata.

Tipologia di manutenzione che devono essere garantite:

- **Manutenzione preventiva** della strumentazione secondo periodicità previste dalle Case costruttrici. Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato rapporto di lavoro.
- **Manutenzione correttiva** della strumentazione i cui costi saranno a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna alla sostituzione delle apparecchiature in caso di guasti e/o vizi non riparabili. Gli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature dovranno essere garantiti con la massima celerità, nel rispetto dei termini e condizioni sopra esposte.
- **Verifiche di Sicurezza** delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico dell'Appaltatore e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.

L'Appaltatore avrà, inoltre, l'obbligo di effettuare, a propria cura e spese, una visita presso i presidi ospedalieri ove sono installate le strumentazioni con cadenza almeno semestrale - per l'intera durata contrattuale - ai fini dell'ottimizzazione dei sistemi e per garantire la formazione continua degli utilizzatori. A tale scopo l'Appaltatore, in occasione del collaudo, dovrà fornire al Responsabile del SC Edile, Impianti e Patrimonio – SSD Ingegneria Clinica e ai Direttori delle UU.OO. assegnatarie delle apparecchiature un prospetto cronologico con la pianificazione di tali visite per il primo anno di durata della fornitura. Per i successivi 4 anni di durata contrattuale, tale prospetto dovrà essere consegnato entro il termine perentorio del 31/01 di ciascun anno.

L'Appaltatore assicura assistenza tecnica e manutenzione straordinaria ed ordinaria, quando necessario, attraverso un centro di assistenza dedicato, rispettando i tempi di intervento previsti nel presente Capitolato, dal momento della chiamata.

### **Art. 20 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Appaltatore, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con la Direzione Medica di Presidio e con il personale competente del Presidio Ospedaliero di riferimento.

L'Appaltatore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna. L'Appaltatore dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

L'Azienda si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione alla minor fornitura prestata.



## **Art. 21 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (Iva esclusa) per singolo lotto.

La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento.

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione della fornitura, risultante dal relativo certificato.

Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell'Azienda, opportunamente comunicati all'Appaltatore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito dell'Appaltatore.

La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Operatore Economico Aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).

L'Appaltatore dovrà:



- verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) oppure [www.ivass.it](http://www.ivass.it);
- allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
- allegare dichiarazione contenente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell'appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.

Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l'impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Foro di Sassari.

### **Art. 22 ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art 101 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: "RUP") nomina il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito: "D.E.C.") che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione, avvalendosi di uno o più assistenti al DEC, secondo quanto stabilito dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all'Appaltatore, contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

Avvio dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il RUP provvederà alla nomina del DEC che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione. Il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Appaltatore, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Appaltatore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall'Appaltatore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Appaltatore.

La verifica di conformità. L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E' fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

- nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
- nel caso di forniture e servizi continuativi.

La Stazione Appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.

Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato, disporranno che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.

In caso di mancata o ritardata esecuzione della fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell'Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati.

Tale disposizione si applica anche per erogazione della fornitura in quantità inferiori a quelle ordinate.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Tra le attività di verifica, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di eseguire controlli sugli automezzi utilizzati, sui materiali e sulle dotazioni degli stessi, al fine di verificare la rispondenza tra la fornitura resa e quanto previsto sia dalle prescrizioni di legge, sia dai requisiti previsti dal presente Capitolato.

### **Art. 23 COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI**

La stazione appaltante al fine di ridurre al minimo i rischi interferenziali tra le attività dell'AOU e la ditta aggiudicatrice, ha redatto apposito documento preliminare contenente la valutazione dei rischi standard (VRRS-DUVRI), allegato ai documenti di gara.

Prima dell'avvio dell'appalto, in sede di riunione di Cooperazione e Coordinamento, il VRRS, verrà eventualmente integrato e/o rivisto tenendo conto delle considerazioni emerse sia da parte del competente organo dell'Azienda, sia da parte dell'impresa appaltatrice. La versione definitiva del VRRS sarà adottata come Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). Il DUVRI potrà essere ulteriormente integrato nel corso dell'espletamento dell'appalto.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto Documento.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dichiara di aver preso visione del Documento di valutazione dei rischi generale e del Piano di emergenza interno entrambi disponibili sul sito istituzionale [www.aousassari.it](http://www.aousassari.it).

L'Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto, il proprio documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 ess.mm.ii..

Il documento, che sarà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- schede tecniche relative ai mezzi/attrezzature/prodotti previsti per l'esecuzione della fornitura;
- valutazione dei rischi specifici connessi alla fornitura;
- modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali e relativa formazione ed addestramento all'uso;
- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza attrezzature, mezzi e prodotti da utilizzare;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'impresa o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'Azienda (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto.

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato Speciale verranno svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.

I costi per ridurre al minimo i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l'intera durata di 60 mesi dell'appalto, in Euro € **12.629,00** (la cifra comprende tutti i sette lotti).

Tale importo non è soggetto a ribasso.

Nel Documento allegato al Disciplinare di gara non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell'Appaltatore, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo dell'Appaltatore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

#### **Art. 24 PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI**

Per l'esecuzione dei servizi con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L'Appaltatore provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei servizi effettuati, unitamente alla documentazione inerente alla fornitura effettuata.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata, fatte salve le deroghe per le micro piccole e medie imprese.

**Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.**

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà **entro 30 giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

36

I termini di pagamento decorrono dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. Il concorrente si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L.136/2010.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del codice civile.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale, da parte dell'Appaltatore, del presente Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara, di tutti gli altri atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'Appaltatore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di

un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia S.p.A.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".

In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte dell'Appaltatore emettere la fattura solamente in formato elettronico.

Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari è il seguente:

**Uff\_Fattura PA**  
**Codice Fiscale:02268260904**  
**Codice IPA: UFBW7M**

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

### **Art. 25 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne



immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.

L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

### **Art. 26 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.



## **Art. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **27.1 - Risoluzione per inadempimento**

L'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Azienda ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a.** mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- b.** nei casi di cui ai seguenti articoli: "Modalità di esecuzione dell'appalto" (art. 7); "Riservatezza e trattamento dei dati personali" (art. 10); "Garanzia definitiva" (art. 21); "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro" (art. 26); "Divieto di cessione del contratto; cessione del credito" (art. 28); "Subappalto" (art. 29); "Responsabilità civile per infortuni e danni" (art. 36).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Azienda interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

### **27.2 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

L'Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, l'Azienda potrà recedere dal contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Azienda può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.



### **27.3 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, può eseguire i contratti stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

#### **Art. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.



## Art. 29 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto – ferme restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte di essa che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c D. Lgs, n.50/2016);
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto d, D. Lgs.50/2016);
- l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
  - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016);
  - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n.50/2016;
  - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016).

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016).

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del contratto fatta eccezione l'ipotesi in cui:



- il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all'Appaltatore del corrispettivo dovuto al subappaltatore – fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105, comma 13, del Codice - previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 22 del presente Capitolato Speciale.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).

### **Art. 30 FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO**

Nel caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, la Stazione Appaltante, conformemente a quanto stabilito dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione

del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione del contratto già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

In ogni caso l'Ente si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs.50/2016.

### **Art. 31 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI**

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'Azienda che emanerà gli opportuni provvedimenti.



### **Art. 32 TERMINI E COMMINATORIE**

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato Speciale e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell'Operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

### **Art. 33 DIRITTO DI RECESSO**

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti rinunciando l'Appaltatore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto all'Appaltatore, non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Il contratto si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 del Codice Civile.

In caso di recesso dell'Azienda, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

### **Art. 34 RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

### **Art. 35 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

E' facoltà della Stazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui Consip o la Centrale Regionale di Committenza dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'Appaltatore non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o della Centrale Regionale di Committenza.

Ove la Stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso l'Appaltatore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Inoltre, relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale di sospendere o ridurre la fornitura appaltata - dandone preavviso all'Appaltatore con almeno 30 giorni di anticipo - per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.

### **Art. 36 RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI**

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell'espletamento della fornitura in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell'Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell'Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dalle Aziende stesse nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili all'Appaltatore, ai suoi dipendenti od a persone della cui attività lo stesso si avvalga.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

L'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.

In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente codesta Azienda.

A tal fine l'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, vincolata a favore dell'Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo e con massimale per sinistro non inferiore agli importi che saranno definiti nel disciplinare di gara, previa acquisizione dei dati tecnici dalle competenti strutture, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe.

Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore.

La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.



### **Art. 37 CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ**

L'Appaltatore, nei rapporti inerenti al contratto, s'impegna sin a d'ora a:

- osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
- rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito aziendale;

L'Appaltatore è, pertanto, consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici, costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 del Cod. Civ., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

### **Art. 38 SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Appaltatore.

Come disposto dall'art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **Art. 39 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Sassari, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal Codice Procedura Civile.

### **Art. 40 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Sassari, lì 18/02/2019

<b>Gruppo di Progettazione</b>	
SSD Ingegneria Clinica	Ing. Giorgio Maida
SC Farmacia	Dott.ssa Gabriella Carmelita
SC Pneumologia	Prof. Piero Pirina
SC Anestesia e Rianimazione	Prof. Pierpaolo Terragni
SC Terapia Intensiva Neonatale	Dott. Giorgio Olzai
SC Pediatria	Prof. Roberto Antonucci
SC ABS (per i soli profili giuridico amministrativi)	D. ssa Simona Cocco